

Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Registro Generale dei Testamenti

Alessandro Todeschini
alessandro.todeschini@giustizia.it
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

La nascita del Registro Generale dei Testamenti

L'ordinamento italiano ha sentito da sempre l'esigenza di tutelare l'interesse del testatore all'esecuzione delle sue ultime volontà e di aiutare gli eredi nella ricerca dei testamenti: per questo si è da tempo pensato e tentato di istituire uno schedario nazionale degli atti di ultima volontà.

Fin dai primi del '900 diversi Stati si sono dotati di un Registro contenente notizie sull'esistenza dei testamenti; il 16 maggio 1972 è stata firmata a Basilea la Convenzione internazionale promossa dagli Stati aderenti al Consiglio d'Europa ed aperta alla sottoscrizione e ratifica di tutti gli altri, con lo scopo di consentire ai testatori di far registrare il loro testamento per facilitarne il rinvenimento e ridurre così il rischio che il testamento sia ignorato o conosciuto tardivamente.

Con legge 25 maggio 1981, n. 307, l'Italia ha ratificato tale Convenzione ed ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, il Registro Generale dei Testamenti; con il d.P.R. 18/12/1984, n.956 è stato approvato il relativo regolamento di esecuzione.

Finalità e contenuto (1/2)

L'iscrizione nel Registro realizza un sistema di pubblicità - notizia sull'esistenza e reperibilità del testamento, che consente agli interessati di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, anche all'estero, e, in caso affermativo, il luogo in cui esso è custodito.

Ai sensi della citata legge n. 307/1981 e successive modificazioni, nel Registro generale dei testamenti sono iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, i dati relativi ai seguenti atti:

- testamenti pubblici;
- atti di formale deposito di testamenti olografi e segreti;
- testamenti speciali;
- pubblicazioni, dichiarazioni di nullità, ritiri, atti di revocazione, relativamente ai suddetti atti;
- pubblicazioni di testamenti olografi non depositati formalmente.

Finalità e contenuto (2/2)

Nel Registro sono iscritti esclusivamente i dati necessari per il rinvenimento di testamenti (redatti o depositati presso un notaio o altro pubblico ufficiale), mentre non viene registrata alcuna notizia in merito alle disposizioni negli stessi contenute.

I testamenti originali sono conservati dai notai in esercizio e nell'Archivio Notarile competente per distretto dopo la loro cessazione; trascorso il centennio dalla cessazione del notaio, tali atti sono depositati nell'Archivio di Stato competente per territorio.

L'iscrizione viene chiesta dal pubblico ufficiale (notaio ed autorità consolare) che ha ricevuto il testamento o presso il quale l'atto viene depositato, nonché dal conservatore dell'archivio notarile per gli atti depositati negli archivi.

Nel Registro non sono iscritti i testamenti olografi depositati fiduciarmente presso un notaio e, dunque, non annotati sul repertorio: di questi non risulta notizia dell'esistenza fino al loro ritrovamento ed alla relativa pubblicazione.

Servizi erogati dal R.G.T.

- Certificato cumulativo di tutte le iscrizioni contenute nel Registro (art. 6, primo comma legge n. 307/1981);
- Certificato cumulativo dell'organismo competente di altro Stato che ha ratificato la convenzione di Basilea (art. 6, secondo comma della legge n. 307/1981);
- Richiesta di iscrizione nel registro di uno degli Stati che hanno ratificato la convenzione di Basilea (artt. 5 e 7, secondo comma della legge n. 307/1981).

Il sistema attuale

Il sistema in cui vengono iscritte le notizie relative a tutti i testamenti ricevuti o pubblicati dai notai consente l'automatizzazione delle seguenti fasi del processo:

- protocollazione informatica della corrispondenza,
- acquisizione mediante OCR delle richieste di registrazione degli atti testamentari (tramite apposite schede su supporto cartaceo),
- protocollazione e gestione delle richieste di certificazione,
- produzione dei certificati, anche su supporto informatico firmati digitalmente (l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene in modalità virtuale in forza di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

La scheda cartacea

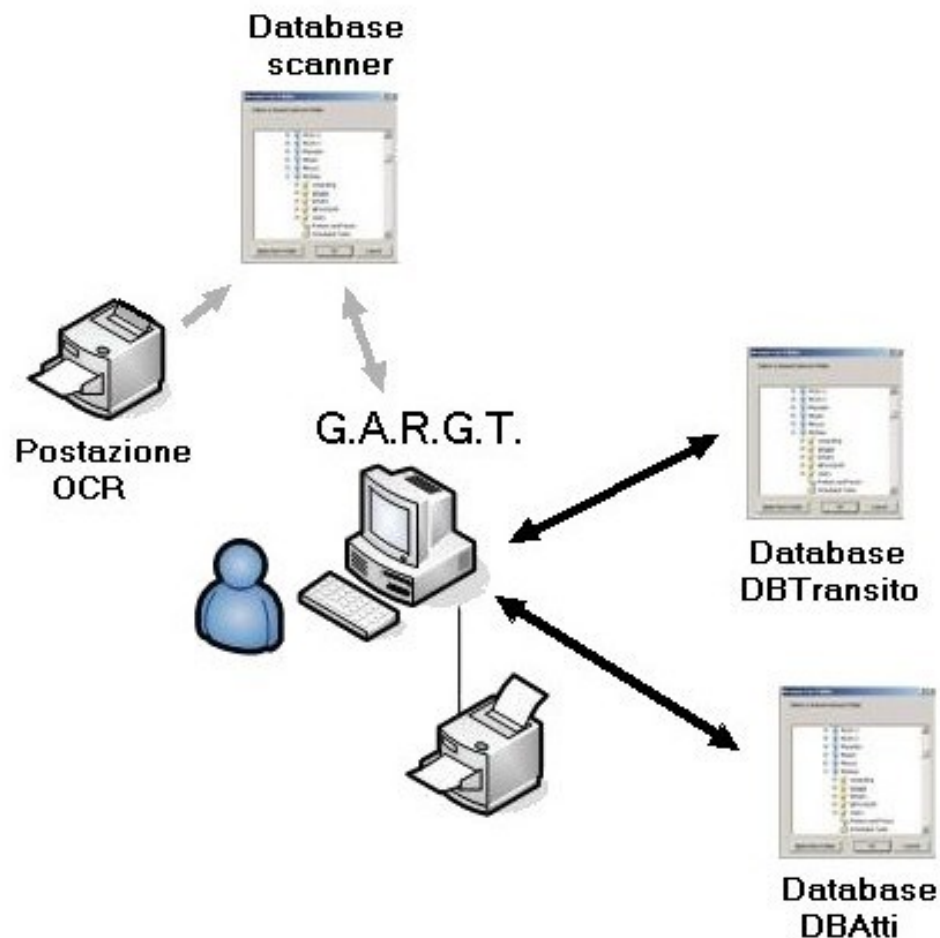
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI (Legge 25-5-1981 n. 307)			
A TESTATORE	COGNOME 1)		PATERNITA' 2)
	NOME 3)		SESSO 4)
	LUOGO DI NASCITA 6)		DATA DI NASCITA 5)
	DOMICILIO O RESIDENZA 8)		PROV. O STATO ESTERO 7)
	RICHIEDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI ALTRI STATI 10)		
B ATTO 11)	REDAZIONE 11)		DEPOSITO 12)
	PUBBLICA AUTORITA' 15)		SEDE 16)
	STATO 18)		QUALIFICA 17)
	FORMA ATTO ESTERO 20)		
	RISERVATO R.G.T.		RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE
C ATTO DI RIFERIMENTO 19)	TEST. PUBBLICO 13)		TEST. SEGRETO 14)
	PUBBLICA AUTORITA' 21)		SEDE 22)
	STATO 23)		QUALIFICA 24)
	FORMA ATTO ESTERO 25)		
	RISERVATO R.G.T.		RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE

MOD. 36-Ter - Serie I (STAMPERIA REALE DI ROMA s.r.l.)

Bollo del presente esemplare assolto unitamente a quello dell'esemplare per l'Archivio Notarile.

ESEMPLARE R.G.T.

Acquisizione OCR



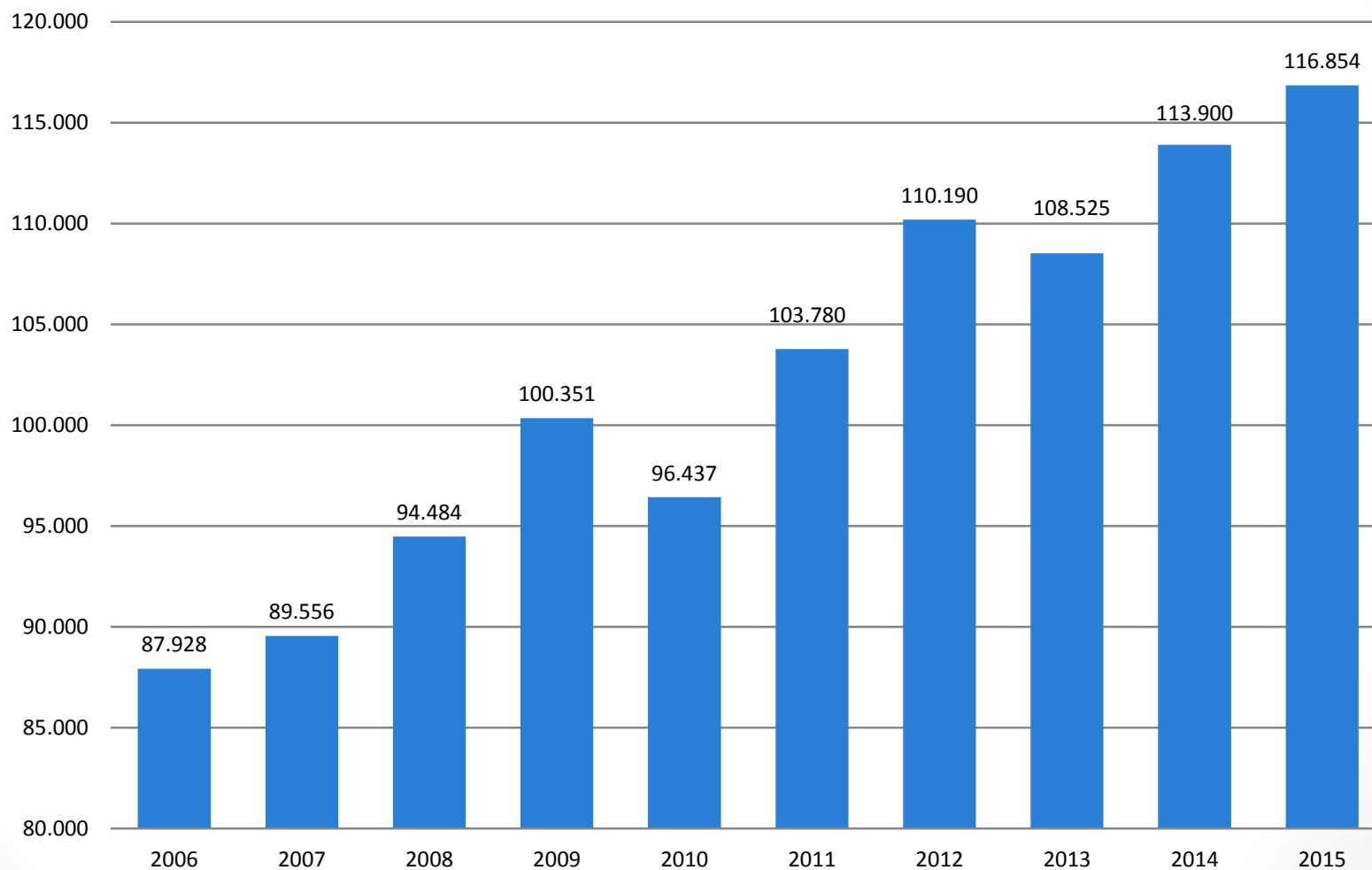
Un po' di numeri

Alcuni indicatori ricavabili dal Registro Generale dei Testamenti forniscono un ordine di grandezza del fenomeno testamentario in Italia:

- iscrizioni nell'anno 2014: **113.900** nell'anno 2015 **116.854**
- testamenti pubblicati nell'anno 2014: **69.145** nell'anno 2015 **77.107**
- testamenti redatti nel decennio 2005 - 2015 relativi a testatori nati all'estero: **7.021**
- testamenti pubblicati nel decennio 2005 – 2015 relativi a testatori nati all'estero: **13.052**
- annotazioni presenti nel Registro Generale dei Testamenti al 31/12/2015 (dal 1/1/1980): oltre **2.610.000**

(Statistiche pubblicate sul sito www.giustizia.it a cura del Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Servizio V - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici e statistiche - e-mail registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it)

La tendenza è in crescita



Evoluzione del sistema

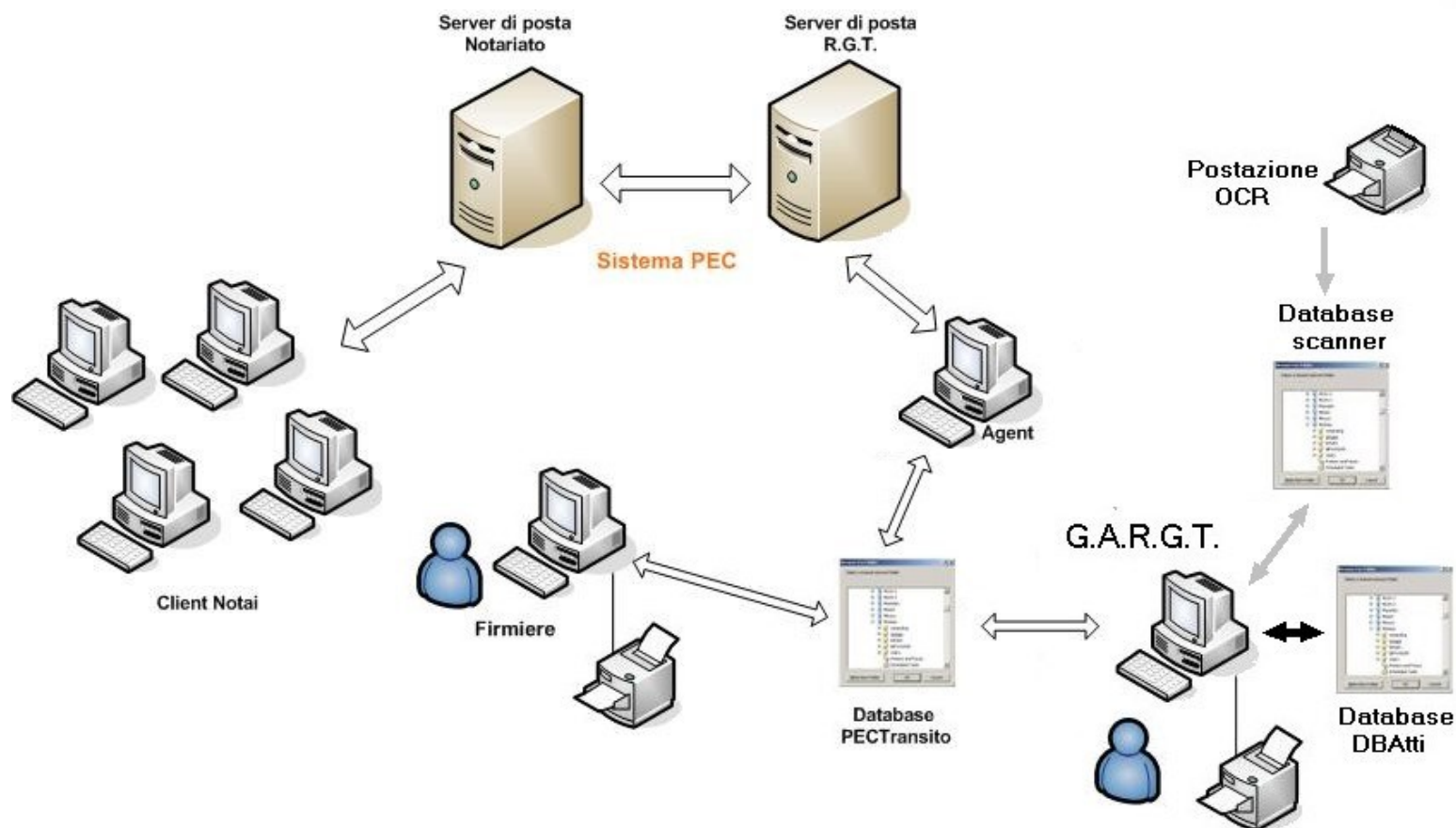
E' in avanzata fase di realizzazione l'evoluzione del sistema che prevede la trasmissione via PEC della richiesta di iscrizione tramite file in formato .xml firmato digitalmente dal pubblico ufficiale.

A livello normativo è stato predisposto il relativo regolamento che sta seguendo il necessario iter.

La scheda XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE RegistroGeneraleTestamenti SYSTEM "RGTXXXXXXXX.dtd">
<RegistroGeneraleTestamenti>
<ChiaveFile ProgressivoInvio="4" CodicelIdentificativoPU=«XXXXXXX" Controllo="SW UCAN-RGT" />
<PagamentoRicarica>XXXXXXX</PagamentoRicarica>
<SchedaRGT DataCompilazione=«XXXXXXX" >
<Testatore Cognome=«ROSSI" Nome=«MARIO" Sesso="M" DataNascita=«XXXXXXX"
LuogoNascita=«XXXXXXXXXXXXXXXXX" ProvinciaNascita=«XX" LuogoDomicilioResidenza=«XXXXXXX"
ProvinciaDomicilioResidenza=«XX">
<RegistroAltriStati>NO</RegistroAltriStati>
</Testatore>
<Atto TipoAtto="02" RevocazioneTestamentoAtto="1" DataAtto=«XXXXXXX" NumeroAtto=«123"
PubblicaAutoritaAtto="ARCHIVIO NOTARILE" QualificaAtto="ARN" SedeAtto=«XXXXXXX"/>
<AttoRiferimento ProgressivoRif="1" TipoRif="04" RevocazioneTestamentoRif="0" DataRif=«XXXXXXX"
PubblicaAutoritaRif=«XXXXXXXXXXXXXXXXX" QualificaRif="NOT" SedeRif=«XXXXXXX" />
</SchedaRGT>
</RegistroGeneraleTestamenti>
```

Acquisizione PEC



Il portale ad accesso sicuro

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca e verifica, l'architettura prevede la possibilità, da parte degli Archivi Notarili, di consultare la banca dati sulla base delle proprie competenze territoriali.

Il portale prevede una autenticazione forte tramite smart card con certificato digitale: una volta che l'utente inserisce le proprie credenziali, il sistema gli consente di agire sul sottoinsieme di funzioni e di dati a cui è abilitato.

Grazie per l'attenzione